



Comune di Rho

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'EROGAZIONE
DEGLI INTERVENTI E DELLE MISURE
NEI CONFRONTI DEGLI ANZIANI
E DISABILI**

CAPO I

FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 - FINALITA' E DEFINIZIONI

1. Il presente regolamento dispone i criteri generali e le linee guida strategiche per la disciplina dei diversi interventi e delle diverse misure garantiti dal Comune di Rho così come indicati all'art. 5. Esso demanda l'applicazione operativa degli stessi alla Giunta Comunale. Tale applicazione operativa dovrà essere conforme alle disposizioni del presente regolamento;
2. Le disposizioni operative di cui al punto precedente disciplineranno i seguenti aspetti:
 - a. Le modalità di presa in carico degli utenti, l'iter procedurale e i tempi;
 - b. La declinazione specifica dello stato di bisogno partendo dalle indicazioni contenute all'art. 3;
 - c. L'individuazione specifica dei destinatari degli interventi e delle misure;
 - d. La declinazione specifica degli interventi e delle misure attivabili;
 - e. I contenuti del progetto individualizzato, qualora necessario;
 - f. Le soglie di accesso agli interventi e alle misure;
 - g. Le modalità e i criteri di definizione delle eventuali liste d'attesa;
 - h. L'eventuale estensione degli interventi e delle misure anche ai soggetti disabili non anziani;
3. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:
 - a. ISEE: indicatore della situazione economica equivalente così come definito nel DPCM 159/2013 e ss.mm.ii;
 - b. Soglia di accesso: indicatore numerico, definito dall'ISEE, che stabilisce il parametro al di sotto del quale l'utente ha diritto all'attivazione dell'intervento e/o della misura;
 - c. ABROGATO
~~Strutture residenziali: strutture deputate all'assistenza delle persone sia di carattere socio-assistenziale che socio-sanitario. Sono riconducibili a tale tipologia anche le strutture abitative (mini alloggi e/o alloggi e/o comunità) finalizzati:~~
 - i. ~~Alla permanenza in un contesto il più possibile "familiare" con forme minime di assistenza e protezione;~~
 - ii. ~~A garantire e promuovere la vita indipendente;~~
 - d. Disabile: il riferimento è all'allegato 3 del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii (Allegato A al presente regolamento);
 - e. Anziano: persona ultrasessantacinquenne;
 - f. Minimo vitale: ammontare del trattamento minimo di pensione erogato dall'INPS;

Art. 2 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina gli interventi e le misure che il Comune di Rho garantisce nell'ambito delle funzioni e dei compiti di assistenza sociale e beneficenza pubblica nell'esercizio della propria autonomia e nel rispetto delle finalità stabilite dalla Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di intervento e servizi sociali" al fine di concorrere all'eliminazione di situazioni che determinano nell'individuo uno stato di bisogno o di emarginazione;
2. Il regolamento fissa le modalità e i criteri di accesso alle prestazioni sociali di cui al titolo:

- a. Nel rispetto delle disposizioni generali in materia di definizione dei criteri di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate relative al DPCM 159/2013 e ss.mm.ii. e dell'eventuale regolamento comunale vigente;
 - b. ABROGATO
~~Nel rispetto delle disposizioni normative che regolano gli impegni di spesa per gli enti locali e, in particolare, di quanto disposto dall'art. 13.1.c della LR 3/2008 con riferimento alla condizione per la quale i Comuni, nei limiti delle risorse disponibili, erogano servizi e prestazioni di natura economica e assumono gli oneri connessi all'eventuale integrazione economica delle rette;~~
3. L'erogazione dei benefici del presente regolamento avviene ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Art. 3 - DEFINIZIONE DI STATO DI BISOGNO

1. Si definisce stato di bisogno, ai fini del presente regolamento, la condizione determinata da almeno uno dei seguenti fattori:
 - a. Incapacità totale o parziale di un soggetto a provvedere autonomamente a se stesso;
 - b. Impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
 - c. La necessità di assistenza continua di chi non è in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
 - d. La necessità di attivazione di servizi e/o misure in grado di garantire un sufficiente mantenimento della persona anziana nel proprio contesto di vita domestico e relazionale;
 - e. Una condizione di disagio sociale caratterizzato da assenza o carenza di una rete parentale e/o da una condizione abitativa e/o economica non adeguata;
2. È considerato comunque in stato di bisogno colui che sia nelle condizioni di cui all'allegato 3 del DPCM 159/2013 e ss.mm.ii. (Allegato A), ABROGATO ad eccezione degli interventi e delle misure di cui all'art. 5.2.a in cui il possesso di tale requisito non è condizione sufficiente per l'accesso agli interventi e/o alle misure;
3. I documenti applicativi dei diversi interventi di cui al precedente art. 1.1, emanati dalla Giunta Comunale potranno definire in modo più specifico e analitico lo stato di bisogno in relazione alle particolari misure e/o interventi da attuare.

Art. 4 - DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E DELLE MISURE

1. Possono presentare richiesta degli interventi e delle misure le persone anziane in stato di bisogno di cui all'art. 3;
2. È possibile attivare gli interventi e le misure anche a persone non anziane:
 - a. In presenza di particolari e gravi motivazioni di carattere sanitario, psicologico e/o sociale;
 - b. Qualora non siano attivabili e/o disponibili altri interventi e/o misure per tali persone non anziane;
3. Nell'ipotesi di cui al punto 2 dovrà essere redatta specifica e documentata relazione tecnica dall'Assistente Sociale di riferimento e/o da altra figura professionale sia interna che esterna al Comune. L'attribuzione degli interventi e/o delle misure sarà definita dal Dirigente responsabile che ne darà conto nel provvedimento di adozione;
4. I richiedenti devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

- a. Essere cittadini italiani residenti nel territorio comunale¹;
- b. Essere cittadini di Stati diversi da quello italiano, in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune di Rho, profughi, rifugiati, richiedenti asilo, stranieri con permesso rilasciato nel rispetto delle tipologie previste dalla Legge, 1 dicembre 2018 n. 132 e del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), apolidi, rimpatriati e comunque appartenere a coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
- c. Essere persone diverse da quelle indicate nei precedenti punti a) e b), comunque presenti sul territorio comunale, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarle ai corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza;
- d. Nell'ipotesi di cittadini domiciliati nel Comune di Rho è possibile procedere all'attivazione degli interventi e delle misure subordinandone l'attuazione ad una delle seguenti condizioni:
 - i. L'utente procede al pagamento integrale del costo dell'intervento e/o della misura;
 - ii. Il Comune di residenza dell'utente si accolla l'onere del costo integrale dell'intervento e/o della misura rimborsandolo al Comune di Rho;
 - iii. Il Comune di residenza dell'utente si accolla l'onere della differenza tra il costo integrale dell'intervento e/o della misura rimborsandolo al Comune di Rho e la tariffa applicata all'utente.

Art. 5 - INTERVENTI E MISURE

1. Gli interventi e le misure attivabili sono così distinti:

- a. ABROGATO
~~Di carattere residenziale;~~
- b. Di carattere semiresidenziale diurno;
- c. Di carattere domiciliare;
- d. Di carattere socializzante e di promozione della vita attiva;
- e. Relativi alla mobilità;

2. ABROGATO

~~Gli interventi e le misure di carattere residenziale si articolano in:~~

- a. ~~Contributi finalizzati a sostenere il pagamento delle rette per ricoveri in strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria e/o assistenziale rivolte a persone anziane con disabilità e/o limitazioni dell'autonomia e/o in grave stato di disagio sociale;~~
- b. ~~Assunzione diretta dell'impegno di spesa da parte del Comune per l'erogazione di prestazioni relative ai servizi di cui ai punti precedenti;~~

3. Gli interventi e le misure di carattere semiresidenziale diurno si articolano in:

¹ Si applica il seguente disposto di legge:

- L.R. 3/2008, art. 8.7: Gli oneri relativi alle prestazioni sociali sono a carico del comune in cui la persona assistita risiede o, nel caso di soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), non iscritti all'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia, a carico del comune in cui la persona assistita dimora al momento dell'inizio della prestazione. Nel caso in cui la persona assistita risulti, al momento dell'inizio della prestazione, cancellata per irreperibilità dall'anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia e non risulti iscritta nell'anagrafe di altro comune della Lombardia, gli oneri sono a carico del comune di ultima residenza anagrafica;

- a. Contributi finalizzati a sostenere il pagamento delle rette per la frequenza in strutture semiresidenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria e/o assistenziale e/o educativa rivolte a persone anziane;
 - b. Assunzione diretta dell'impegno di spesa da parte del Comune per l'erogazione di prestazioni relative ai servizi di cui ai punti precedenti;
 - c. Attribuzione di vantaggi economici consistenti nella riduzione delle tariffe di frequenza e/o compartecipazione al costo dei servizi;
4. Gli interventi e le misure di carattere domiciliare vengono attivati al fine di favorire la permanenza degli anziani nel proprio ambiente di vita, di prevenire l'emarginazione, di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali. Tali interventi e misure si articolano in:
- a. Fornitura e consegna di pasti a domicilio;
 - b. Servizio di assistenza domiciliare e/o l'erogazione di voucher assistenziali per anziani;
 - c. Fornitura di servizi di telesoccorso e/o teleassistenza e/o di fornitura di ausili atti a promuovere la permanenza dell'anziano nel proprio contesto familiare e relazionale;
 - d. Contributi sotto forma di "Assegno di Cura" finalizzati a sostenere le spese per l'erogazione di prestazioni di assistenza personale domiciliare di carattere preferibilmente continuativo finalizzati in via prioritaria, anche se non esclusiva, ad evitare il ricovero del richiedente nelle strutture residenziali ABROGATO di cui al punto 2 precedente e/o la frequenza di strutture semiresidenziali di cui al punto 3 precedente;
 - e. Assunzione diretta dell'impegno di spesa da parte del Comune per l'erogazione di prestazioni relative ai servizi di cui ai punti precedenti;
 - f. Attribuzione di vantaggi economici consistenti nella riduzione delle tariffe di frequenza e/o compartecipazione al costo dei servizi;
5. Gli interventi e le misure di carattere socializzante e di promozione della vita attiva sono finalizzati a promuovere la dimensione relazionale delle persone anziane e a garantire una adeguata qualità complessiva della vita. Tali interventi e misure si articolano in:
- a. Erogazione di un contributo economico e/o voucher finalizzati alla fruizione di soggiorni climatici per persone anziane ultrasessantacinquenni in condizione di disagio sociale ed economico;
 - b. Attribuzione di vantaggi economici consistenti nella riduzione delle tariffe di frequenza e/o compartecipazione al costo dei servizi;
6. Gli interventi e le misure relativi ai servizi di mobilità sono finalizzati o alla frequenza di strutture eroganti servizi per anziani o alla fruizione di servizi sanitari e non, contemplati all'interno del Progetto Individuale. La loro erogazione avviene:
- a. Sia mediante fornitura del servizio di trasporto e/o l'attribuzione di titoli di viaggio;
 - b. Sia mediante l'erogazione di contributi economici per fruire di servizi di trasporto;
7. Qualora emergessero bisogni nuovi da parte degli utenti, il cui soddisfacimento non fosse riconducibili agli interventi e/o alle misure di cui ai punti precedenti, la Giunta Comunale è autorizzata ad elaborarne le disposizioni operative con carattere sperimentale. Tale sperimentazione potrà avere una durata fino a due anni, reiterabile di un ulteriore anno. Tali disposizioni operative dovranno essere redatte sulla base di una relazione illustrativa alla Giunta Comunale che sviluppi i seguenti elementi:
- a. Descrizione del bisogno da soddisfare, rilievo statistico e numerosità dei casi a cui gli strumenti esistenti non riescono a dare risposta;

- b. Caratteristica dei nuovi interventi e/o misure che si propone di attivare e relativa quantificazione economica e impatti sul bilancio;
 - c. Periodo della sperimentazione;
 - d. Azioni di monitoraggio e verifica;
8. Le disposizioni operative sperimentali dovranno essere redatte sulla base delle indicazioni contenute nel presente regolamento. Dell'attivazione di tali disposizioni dovrà essere data comunicazione al Consiglio Comunale entro 30 giorni dall'approvazione delle stesse da parte della Giunta Comunale. Con cadenza periodica, almeno annuale, il Consiglio Comunale dovrà essere informato dell'andamento della sperimentazione.

CAPO II

MODALITA' DI ACCESSO, PROCEDURE E INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

Art. 6 - MODALITA' DI ACCESSO

1. L'accesso agli interventi e alle misure avviene mediante presentazione di specifica istanza indirizzata al Comune, sulla base della modulistica definita dall'ufficio responsabile del procedimento;
2. La domanda è di norma predisposta dall'interessato o da un suo delegato, tutore, curatore, amministratore di sostegno. E' comunque possibile attivare d'ufficio un procedimento, se ritenuto a tutela del soggetto interessato. In tale circostanza, successivamente, l'interessato o un suo delegato, tutore, curatore, amministratore di sostegno dovranno provvedere a formalizzare la domanda;
3. L'istanza deve essere corredata dall'ISEE secondo le modalità normative in vigore. Deroghe a tale aspetto sono possibili qualora non fosse necessaria la valutazione della situazione reddituale e patrimoniale per l'attivazione degli interventi e delle misure;
4. Al fine di operare una completa ed esaustiva istruttoria, le disposizioni operative emanate dalla Giunta Comunale potranno richiedere l'integrazione di tutte le componenti di reddito e/o di entrata e/o di disponibilità di beni e servizi, anche a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, percepiti dal richiedente e non contenute nell'ISEE;
5. L'istanza deve essere inoltrata al Comune prima dell'attivazione di qualunque intervento o misura nei confronti dell'utente interessato. Ai fini dell'attivazione dell'intervento e/o della misura, la definizione del percorso assistenziale dovrà essere condivisa dal Comune. In caso contrario, sarà a totale e insindacabile giudizio dello stesso concederne l'erogazione;
6. Dal Comune può essere richiesta la produzione di ulteriore documentazione finalizzata all'analisi del caso e utile ai fini dell'istruttoria;
7. Ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni e integrazioni, l'interessato viene informato dell'avvio dell'istruttoria, dei tempi stabiliti per la conclusione dell'iter e dell'esito finale dello stesso.

Art. 7 - ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E PROGETTO INDIVIDUALIZZATO

1. L'istanza corredata da tutta la documentazione necessaria, deve essere protocollata. L'ufficio responsabile del procedimento verifica la completezza dei documenti allegati all'istanza e la rispondenza ai requisiti previsti. L'eventuale documentazione mancante deve essere richiesta all'utente, che ha a disposizione 30 gg. dalla data della richiesta per produrla;
2. Trascorsi i 30 giorni senza aver prodotto la documentazione, la pratica viene archiviata con relativa comunicazione scritta al richiedente;
3. Il termine per concludere il procedimento è previsto normalmente in 30 giorni a decorrere dalla presentazione della domanda completa. La conclusione del procedimento è costituita da un provvedimento che definisce almeno:
 - a. Il possesso o meno dei requisiti per accedere agli interventi e/o alle misure;
 - b. La quota di costo a carico dell'utente e a carico del Comune;
 - c. Qualora siano disponibili le risorse: la data presunta di avvio degli interventi e/o delle misure;

- d. Nel caso non siano disponibili le risorse: l'informazione dell'inserimento in specifica lista di attesa;
4. In relazione alla complessità degli interventi e/o delle misure da disciplinare, la conclusione del procedimento può essere definita dalla Giunta Comunale in termini maggiori, comunque non superiori a 90 giorni;
 5. Le modalità di svolgimento dell'iter procedurale, sia per la parte amministrativa, sia per la parte sociale, sono definite dall'ufficio responsabile del procedimento;
 6. Relativamente alla valutazione sociale dovranno essere considerati in particolare i seguenti elementi:
 - a. L'effettiva necessità dell'intervento e/o della misura da attivare;
 - b. ABROGATO

~~In caso di ricovero in strutture residenziali, l'evidenziazione che il ricovero sia soluzione alternativa ad altre forme di assistenza perseguendo l'obiettivo di fondo di garantire, in condizioni accettabili, la permanenza dell'utente nel proprio contesto familiare e sociale, considerando il ricovero in struttura quale risorsa estrema cui attingere;~~
 7. Nel processo istruttorio potrà essere valutata la compartecipazione alla spesa degli obbligati di legge ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile secondo le modalità definite dal presente regolamento e dalle disposizioni operative;
 8. Nei casi urgenti, ABROGATO ~~con particolare ma non esclusivo riferimento ai ricoveri in strutture residenziali,~~ l'attivazione degli interventi e delle misure possono essere disposti ugualmente dal Comune che procederà successivamente a regolarizzare la situazione;
 9. Per gli utenti presi in carico dovrà essere elaborato a cura dei servizi comunali un Progetto Individualizzato (PI);
 10. Le disposizioni operative definiranno i contenuti specifici minimi che i PI dovranno contemplare. Nel caso di persone disabili ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992, il PI dovrà essere redatto secondo quanto previsto dell'art. 14.2 della Legge 328/2000;
 11. Nei PI dovranno essere contemplate e definite le modalità di collaborazione e gli impegni, anche economici, assunti dalla rete parentale e dagli obbligati di legge con particolare riferimento agli interventi e alle misure da attivare.

Art. 8 - ACCESSO ALLE PRESTAZIONI IN BASE ALL'ISEE

1. In generale possono accedere alle prestazioni di cui al presente capo i soggetti in possesso dei requisiti richiesti e con un indicatore ISEE inferiore alla soglia di accesso per ciascun intervento e/o misura definita dalla Giunta Comunale secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento;
2. Le disposizioni operative potranno prevedere deroghe all'applicazione della soglia di accesso per singoli casi adeguatamente motivati con relazione dell'assistente sociale da cui devono emergere:
 - a. Lo stato di bisogno dell'utente;
 - b. L'eccezionalità della deroga;
 - c. Le motivazioni di carattere sociale, sanitario e/o di grave disagio;
3. I criteri generali minimi per la definizione della soglia di accesso, da parte della Giunta Comunale, sono i seguenti:
 - a. Costo dell'intervento e/o della misura;

- b. Rispetto degli equilibri di bilancio;
- c. Considerazione dei parametri della scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del DPCM n.159/2013 e ss.mm.ii;

4. ABROGATO

~~Per gli interventi e le misure di carattere residenziale di cui all'art. 5.2 la soglia di accesso sarà definita anche sulla base del seguente algoritmo: $SA\ ISEE = [(CGS) \times (N)]$ in cui:~~

- ~~a. SA ISEE = Soglia di Accesso misurata tramite l'ISEE;~~
- ~~b. CGS = Costo giornaliero standard del servizio;~~
- ~~c. N = Numero dei giorni annui definito in n. 365;~~

5. ABROGATO

~~Il CGS sarà definito facendo riferimento ai valori di mercato con particolare ma non esclusivo riferimento all'ambito rhodense. Il CGS potrà essere differenziato in relazione alle diverse tipologie di strutture e/o servizi offerti. Per utenti che necessitino di ricoveri in strutture che erogano servizi particolarmente complessi e utili al benessere degli stessi, il CGS potrà discostarsi dai valori medi di mercato. Di tale scostamento dovrà essere dato conto nel PI;~~

6. ABROGATO

~~Nel caso in cui il Costo Giornaliero del Servizio per la specifica struttura considerata fosse inferiore al CGS, negli algoritmi verrà impiegato quello della specifica struttura;~~

7. È demandata alla Giunta Comunale la decisione di:

- a. ABROGATO
 - ~~Prevedere la soglia di accesso per gli interventi e/o misure diverse da quelle di cui all'art. 5.2;~~
- b. Esentare gli utenti dalla presentazione dell'ISEE qualora non sia prevista la soglia di accesso.

Art. 9 - DEFINIZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE AL COSTO DEGLI INTERVENTI E DELLE MISURE

1. Una volta definito l'accesso alle prestazioni sulla base di quanto stabilito al precedente art. 8, l'ufficio procede a determinare la quota di costo rispettivamente a carico:
 - a. Dell'utente e/o degli obbligati;
 - b. Del Comune;
2. La procedura dovrà prevedere l'utilizzo dell'ISEE e proporzionare la compartecipazione in relazione allo stesso. La Giunta Comunale potrà definire l'utilizzo delle diverse soluzioni possibili: modello a scaglioni, modello lineare, modello progressivo e l'interpolazione tra gli stessi;
3. ABROGATO

~~Per gli interventi e le misure di carattere residenziale di cui all'art. 5.2 la quota di compartecipazione massima da parte del Comune agli interventi e alle misure sarà determinata sulla base del seguente algoritmo: $CMC = [(SA\ ISEE) \times k]$~~

~~in cui:~~

- a. — CMC = Compartecipazione Massima da parte del Comune;
- b. — SA ISEE = Soglia di Accesso misurata tramite l'ISEE di cui al precedente articolo 8.4;
- c. — k = parametro di adeguamento che definisce la quota massima dell'intervento e/o misura a carico dell'AC;

4. ABROGATO

Il parametro K è definito dalla Giunta Comunale nelle disposizioni operative in relazione ai seguenti criteri:

- a. — L'andamento del costo degli interventi e/o misure;
- b. — La possibilità stimata di compartecipazione alla spesa da parte del richiedente e/o degli obbligati di legge e/o comunque della rete parentale, con tutte le componenti patrimoniali, di reddito e/o di entrata e/o di disponibilità di beni e servizi, anche a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, percepiti;

5. ABROGATO

Per gli interventi e le misure di carattere residenziale di cui all'art. 5.2 la compartecipazione del Comune relativa al singolo utente è determinata dal seguente algoritmo: $CC = [m \times (ISEE \text{ utente}) + q]$ in cui:

- a. — CC = Compartecipazione del Comune;
- b. — m = coefficiente angolare che definisce la correlazione tra il valore dell'ISEE dell'utente e la compartecipazione comunale erogabile, secondo un rapporto di proporzionalità inversa ($m < 0$);
- c. — q = CMC di cui al precedente punto 3;
- d. — ISEE utente: indicatore ISEE dell'utente richiedente;

6. ABROGATO

Per gli utenti richiedenti interventi e/o misure di carattere residenziale di cui all'art. 5.2 in possesso del requisito relativo alla soglia di accesso di cui all'art. 8.4, ma che non dispongano delle risorse per pagare la quota a loro carico oppure si trovino in condizioni di povertà assoluta o grave indigenza, potrà essere prevista una compartecipazione alla spesa da parte del Comune ulteriore rispetto a quella individuata sulla base di quanto previsto al precedente punto 3. Tale circostanza dovrà essere debitamente illustrata nel PI previa interlocuzione e valutazione di tutte le componenti patrimoniali, di reddito e/o di entrata e/o di disponibilità di beni e servizi, anche a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, impiegabili, sia dell'utente, sia della rete parentale e degli obbligati di legge.

ART. 10 - ABROGATO

IMPIEGO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE DELL'UTENTE

1. — Per gli interventi e le misure di carattere residenziale di cui all'art. 5.2 che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 9.5, nella redazione del PI il Comune è tenuto a valutare:
 - a. — L'eventuale impiego del patrimonio immobiliare, compresa l'abitazione principale qualora non occupata da altro membro del nucleo familiare, secondo i criteri definiti dal presente articolo e finalizzati alla messa a reddito per la riduzione degli oneri a carico del Comune;
 - b. — L'impiego del patrimonio mobiliare per il valore eccedente la soglia pari al quintuplo del minimo vitale mensile di cui all'art. 12;
2. — Le modalità di impiego saranno definite dal Comune in accordo con l'utente e/o l'eventuale coniuge e/o gli/le eventuali figli/e. L'accordo sarà parte integrante del PI;

- 3.— Qualora occorra disporre comunque il ricovero dell'utente e non siano stati sottoscritti gli accordi di cui ai punti precedenti, il Comune può procedere a coprire con le proprie risorse la quota a carico dell'utente stesso per un tempo non superiore a tre mesi, reiterabile una volta soltanto, riservandosi il diritto di recuperare le somme erogate in eccesso;
- 4.— Nel caso in cui non si addivenga ad un accordo formalizzato con la sottoscrizione del PI il Comune può valutare, a propria discrezione, di rigettare la domanda e non procedere all'attivazione dell'intervento e/o della misura;
- 5.— Al fine di recuperare somme erogate per garantire l'assistenza alle persone, ma non dovute, il Comune può iscrivere ipoteca sul patrimonio immobiliare dei debitori, qualora conveniente per il Comune stesso;
- 6.— Il Dirigente Responsabile è autorizzato a sottoscrivere accordi con l'utente e/o gli obbligati al fine di trovare soluzioni che garantiscano la tutela assistenziale dell'utente e il recupero delle somme anticipate dal Comune. In particolare, in caso di presenza di beni immobili è possibile sottoscrivere accordi in cui gli obbligati, anche singolarmente, a fronte della rinuncia ad agire sugli immobili da parte del Comune, si impegnino a riconoscere il debito maturato e a restituirlo al Comune stesso;
- 7.— Le operazioni sull'abitazione principale, nel caso di presenza di altri componenti del nucleo familiare che fruiscono dell'abitazione stessa, devono comunque evitare per questi ultimi la creazione di uno stato di indigenza o comunque di uno stato problematico dal punto di vista socio-economico;
- 8.— Per impegni sul patrimonio si intendono: locazione, donazione al Comune, comodato d'uso, impegno per ipoteca, mandato a vendere;
- 9.— Si considera come facente parte delle disponibilità dell'utente anche il valore dei beni immobili o diritti su quest'ultimi, trasferiti a qualsiasi titolo:
 - a.— Nei dodici mesi precedenti alla richiesta. Deroghe a tale limite saranno ammesse se il trasferimento era finalizzato a sostenere spese di carattere sociale e/o sanitario e/o assistenziale in favore del richiedente;
 - b.— Successivamente alla data del ricovero in struttura;
- 10.— In caso di donazione da parte del richiedente, sono comunque valorizzate nel patrimonio del donante le donazioni effettuate nei 3 anni precedenti la richiesta se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile;
- 11.— Nel caso in cui non siano adeguatamente giustificabili e convenienti operazioni sul patrimonio immobiliare in quanto:
 - a.— Le proprietà degli elementi costituenti il patrimonio immobiliare risultino essere particolarmente frazionate;
 - b.— e/o il valore dei singoli immobili nella quota parte del richiedente siano di importo esiguo;
 - c.— e/o il coinvolgimento degli eventuali obbligati coinvolgibili sia problematico e difficoltoso;

l'ufficio preposto è autorizzato, con adeguata motivazione, a garantire l'attivazione degli interventi e/o delle misure rinunciando all'impiego del patrimonio e/o ad attivare le azioni di recupero degli importi erogati.

ART. 11 - OBBLIGATI DI LEGGE

1. Il coinvolgimento nel PI degli obbligati di legge ai sensi dell'art. 433 del codice civile avviene nel rispetto delle disposizioni di legge in vigore e delle specificazioni di cui al presente regolamento;
2. L'individuazione degli obbligati avviene sulla base delle informazioni disponibili e delle dichiarazioni rese

dal richiedente;

3. Nel caso di ricovero di soggetti ultrasessantacinquenni in strutture ABROGATO ~~residenziali~~ e semiresidenziali:
 - a. Gli obbligati di riferimento sono solo i genitori, il coniuge, i figli/e, i generi e le nuore;
 - b. L'utente, o chi per esso, è tenuto, in sede di presentazione dell'istanza, a indicare i nominativi e i recapiti dei succitati obbligati;
4. L'ufficio preposto coinvolgerà nel PI gli obbligati di legge tramite invito formale. Le modalità di coinvolgimento si potranno articolare in:
 - a. Interventi di supporto all'utente eseguiti direttamente e/o indirettamente dagli obbligati stessi;
 - b. Compartecipazione al costo degli interventi e/o misure;
5. In caso di mancato riscontro e/o volontà di compartecipazione da parte degli obbligati di legge e sia necessario, a tutela del richiedente, l'attivazione degli interventi e delle misure, l'ufficio preposto può comunque attivarle;
6. Qualora il PI condiviso preveda la compartecipazione al costo degli interventi e/o misure da parte dell'utente e/o degli obbligati di legge e tale impegno venisse disatteso con eventuale coinvolgimento economico da parte del Comune, il Comune stesso procederà al recupero coattivo delle somme dovute dagli obbligati di legge e/o dall'utente. Il Comune doterà l'ufficio responsabile di apposito fondo per procedere al recupero di tali somme tramite specifica agenzia di riscossione;
7. La compartecipazione alla spesa degli obbligati di legge viene definita in maniera concordata sulla base delle disposizioni del codice civile di cui agli articoli n. 438, n. 441 e n. 443. Nella definizione dell'accordo non potranno essere poste condizioni di compartecipazione alla spesa tali da creare condizioni di indigenza e/o disagio economico ai nuclei familiari degli obbligati coinvolti. L'eventuale accordo deve essere formalizzato e/o recepito all'interno del PI. In caso di mancato accordo il Comune potrà comunque procedere nell'iter amministrativo finalizzato a trovare la soluzione migliore per l'utente in stato di bisogno. In tale circostanza il Dirigente Responsabile, a propria discrezione e sulla base delle evidenze disponibili, può procedere alla denuncia degli obbligati di legge ai sensi dell'art. 591 del codice penale;
8. La Giunta Comunale, in relazione all'evoluzione della normativa e della giurisprudenza relativa alla compartecipazione alla spesa da parte degli obbligati di legge, potrà disciplinare tale aspetto con delle disposizioni operative ad hoc.
9. Gli obbligati di legge dovranno esibire gli elementi relativi alla loro situazione reddituale e patrimoniale fornendo tutte le informazioni utili in uno spirito di leale collaborazione. Il Comune potrà chiedere l'esibizione dell'ISEE relativo agli obbligati qualora lo ritenesse opportuno.

Art. 12 - INDIVIDUAZIONE DEL MINIMO VITALE

1. Il minimo vitale di riferimento è parametrato all'ammontare del trattamento minimo di pensione erogato dall'INPS per l'anno di riferimento;
2. Il minimo vitale sopraindicato sarà adeguato annualmente in base all'aggiornamento dell'importo di tale pensione così come determinato dall'INPS.

Art. 13 - TUTELA DELL'UTENTE

1. Ogni qualvolta lo ritenga necessario, a tutela dell'utente, il Comune può procedere per far nominare, dalla competente autorità giudiziaria, un amministratore di sostegno, un tutore o un curatore che provveda:

- a. A gestire il patrimonio dell'utente;
- b. A rendere operativi i meccanismi giuridici per il rispetto dell'obbligo alimentare nei confronti dell'utente.

CAPO IV DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 22 - GRADUATORIA E LISTA D'ATTESA

1. Il Comune attiva gli interventi e le misure di cui al presente regolamento in base alle disponibilità di bilancio;
2. Qualora fosse necessario redigere specifiche graduatorie, le stesse dovranno essere redatte sulla base dei seguenti criteri di riferimento:
 - a. Valutazione della rete parentale;
 - b. ISEE del beneficiario e/o del nucleo familiare;
 - c. Copresenza di diversi interventi e/o misure;
 - d. Nei casi di parità di punteggio si terrà conto della data di presentazione dell'istanza;
3. Deroghe alla graduatoria potranno essere concesse dal Dirigente Responsabile per casi particolarmente gravi e urgenti di cui dovrà essere dato atto nel provvedimento di determinazione.

Art. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e del Reg Ue 679/2016.

Art. 24 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti i nuovi interventi assistenziali assunti in carico dal servizio sociale comunale successivamente alla data di sua esecutività;
2. Per i casi già in carico si procederà al loro adeguamento allo scadere del Progetto Individuale in vigore e comunque entro 12 (dodici) mesi dalla data di esecutività del presente regolamento;
3. I seguenti regolamenti e criteri:

DENOMINAZIONE	ATTO APPROVAZIONE: NUMERO E DATA	ORGANO
Regolamento per l'erogazione di contributi per ricoveri in strutture residenziali e dell'assegno di cura a favore di soggetti anziani e disabili	Delibera Commissariale n. 96 del 29/03/2011	Consiglio Comunale
Regolamento per l'erogazione del servizio di trasporto e accompagnamento degli over 65	Delibera n. 70 del 29/11/2012	Consiglio Comunale
Regolamento per l'erogazione dei servizi del centro diurno anziani (CDA)	Delibera Commissariale n. 98 del 29/03/2011	Consiglio Comunale
Regolamento per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare e dei voucher assistenziali per anziani	Delibera Commissariale n. 97 del 29/03/2011	Consiglio Comunale

Regolamento per l'accesso a prestazioni sociali agevolate "Trasporto persone con patologie invalidanti e malati oncologici"	Delibera n. 28 del 26/06/2013	Consiglio Comunale
Regolamento per l'erogazione di contributi economici e/o voucher agli over 65 per agevolare la partecipazione a soggiorni climatici	Delibera n. 39 del 21/05/2014	Consiglio Comunale
Regolamento per l'erogazione del servizio pasti a domicilio per anziani	Delibera Commissariale n. 99 del 29/03/2011	Consiglio Comunale
Criteri relativi all'accreditamento dei centri diurni integrati e all'accesso al servizio per gli utenti residenti nel Comune di Rho"	Delibera n. 308 del 03/12/2019	Giunta Comunale
Regolamento per l'erogazione del servizio di assistenza domiciliare e dei voucher assistenziali per disabili	Delibera Commissariale n. 102 del 29/03/2011	Consiglio Comunale

saranno automaticamente abrogati nel momento in cui diverranno esecutive le disposizioni applicative definite dalla giunta Comunale ai sensi di quanto disposto dall'art. 1.1. Tali disposizioni dovranno essere emanate entro 90 giorni dall'approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale;

4. L'Allegato A al presente regolamento costituisce elemento per la definizione di persona disabile ai sensi dell'allegato 3 del DPCM 159/2013. Tale allegato potrà essere modificato dalla Giunta Comunale in relazione all'eventuale evoluzione della normativa.

ALLEGATO A

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 2013 , n. 159

Regolamento concernente la revisione delle modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). (14G00009)

Vigente al: 20-1-2021

Allegato 3

Definizione ai fini ISEE della condizione di disabilita' media, grave e di non autosufficienza (articolo 1, comma 1, lett. l); articolo 6, comma 3, lett. b); articolo 10, comma 7, lett. c))

CATEGORIE	Disabilita' Media	Disabilita' Grave	Non autosufficienza
Invalidi civili di eta' compresa tra e 65 anni	- Invalidi (D.Lgs. 509/88)	- Inabili totali (L. 118/71, artt. 2 e 12)	- Cittadini di eta' compresa tra 18 e 65 anni con diritto all'indennita' di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
	-Minori di eta' con difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro eta' (L. 118/71, art. 2 - diritto all'indennita' di frequenza)	- Minori di eta' con difficolta' persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro eta' e in cui ricorrono le condizioni di cui alla L. 449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30	Minori di eta' con diritto all'indennita' di accompagnamento (L. 508/88, art. 1)



COMUNE DI RHO
 Protocollo Intervento N. 3331/2025 del 16-01-2025
 Doc. Principale 1.4 - Copia Del Documento Firmato Digitalmente

	- Ultrasessantacinquenni con difficolt� persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro eta', invalidi 67->99% (D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	- Ultrasessantacinquenni con difficolt� persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro eta', inabili 100% (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	- Cittadini ultrasessantacinquenni con diritto all'indennita' di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
Ciechi civili	- Art 4 L. 138/2001	- Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)	- Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)
Sordi civili	- Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332)	- Sordi pre-linguali, di cui all'art. 50 L. 342/2000	
INPS	- Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 - D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8)	- Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8)	- Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (L. 222/54, art. 5)
INAIL	- Invalidi sul lavoro 50->79% (DPR 1124/65, art. 66)	- Invalidi sul lavoro 80->100% (DPR 1124/65, art. 66)	- Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 - art. 66)
	- Invalidi sul lavoro 35->59 % (D.Lgs 38/2000, art.13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs 38/2000, art. 13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrita' psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma 782, punto 4
	- Inabili alle mansioni	- Inabili (L. 274/1991,	



INPS gestione	L. 379/55, DPR	art. 13 - L.	
ex INPDAP	73/92 e DPR	335/95, art. 2)	
	171/2011)		
=====	=====	=====	=====
	- Invalidi con	- Invalidi con	- Invalidi con
	minorazioni	minorazioni	diritto all'assegno
	globalmente	globalmente	di superinvalidita'
Trattamenti	ascritte alla	ascritte alla	(Tabella E allegata
di privilegio	terza ed alla	prima categoria	al DPR 834/81)
ordinari e	seconda	Tab. A DPR	
di guerra	categoria Tab.	834/81	
	A DPR 834/81	(81->100%)	
	(71->80%)		
=====	=====	=====	=====
Handicap		- Art 3 comma 3	
		L.104/92	
=====	=====	=====	=====

Il presente Regolamento è stato approvato con atto di Consiglio Comunale n. 5 del 28/01/2021, divenuto esecutivo in data 14/02/2021.

Il Segretario generale
Matteo Bottari

Le disposizioni sotto elencate del presente regolamento:

Art. 1 comma 3 lettera c.

Art. 2 comma 2 lettera b.

Art. 3 comma 2 (limitatamente alla parte evidenziata nel testo)

Art. 5 comma 1 lettera a.

Art. 5 comma 2

Art. 5 comma 4 lettera d. (limitatamente alla parte evidenziata nel testo)

Art. 7 comma 6 lettera b.

Art. 7 comma 8 (limitatamente alla parte evidenziata nel testo)

Art. 8 commi 4, 5, 6

Art. 8 comma 7 lettera a.

Art. 9 commi 3, 4, 5, 6

Art. 10

Art. 11 comma 3 (limitatamente alla parte evidenziata nel testo)

sono state abrogate a seguito dell'entrata in vigore (avvenuta in data 09/01/2025) del nuovo "Regolamento per la concessione di prestazioni economiche in favore di anziani inseriti in unità d'offerta sociali e socio-sanitarie" approvato con deliberazione di Consiglio comunale del 18 dicembre 2024, n. 66.

Il Segretario generale
Matteo Bottari